ISTITUTO COMPRENSIVO "ILARIA ALPI"
Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Secondaria di 1° grado
30173 VENEZIA - FAVARO VENETO Via Gobbi 13/d
Tel. 041630704 - fax 041634450- c.f. 90092020271 – cod. mecc. VEIC83400V
veic83400v@istruzione.it – veic83400v@pec.istruzione.it

Istituto Comprensivo "Ilaria Alpi "-Venezia
Prot. 0011060 del 20/10/2022
II-5 (Uscita)

All'Albo on line
Agli atti

OGGETTO: Determina per affidamento diretto della fornitura, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, di attività didattiche per le classi 3 A dei Plessi Fucini, Mameli e Collodi il 14 aprile 2023 presso il Parco Archeologico del Livelet.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante **"***Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente "*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*";

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, "*Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59*";

VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016, n.97 recante "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «*Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*»;

VISTO l'Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*" (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche*" e successive modifiche ed integrazioni;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 (*Funzioni e poteri del dirigente scolastico nell' attività negoziale*) del succitato D.I. 129/2018;

VISTO l'art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «*Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro*»;

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 2 del 22/01/2019 con la quale si innalzato detto limite a 20.000,00 euro;

IN ATTESA dell'emanazione del nuovo Regolamento di Attività Negoziale per la fornitura di Beni e Servizi che disciplinerà le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;

VISTO il P.T.O.F. d'Istituto 2022/2025;

VISTO il Programma Annuale 2022, approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 149 del 23/12/2021;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «*Codice dei contratti pubblici*», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni della Legge 14 giugno 2019, n.55;

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[…] *la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti*»;

CONSIDERATO in particolare l'Art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lettera a), del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56, il quale prevede che: «*Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di* ***importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici*** *o per i lavori in amministrazione diretta* […]»;

VISTO l'art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «*L'ANAC con proprie linee guida* […] *stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale* […]»;

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell'affidatario in via diretta, «[…] *la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa*

forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»;

VISTO l'art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «*Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa*»;

VISTO l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

CONSIDERATO che la categoria merceologica della fornitura in oggetto non rientra in quelle previste (*beni informatici e connettività*) dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016;

RILEVATO che **l'importo della spesa** rimane **al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto**, previsto dall'Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 "***determinazione*** *…* ***dei criteri e dei limiti*** *per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico … affidamenti di lavori, servizi e forniture …* ***superiore a 10.000,00 euro***";

VISTE le proposte formulate dai consigli di classe per l'attuazione delle visite guidate per l'a.s. 2022/2023;

CONSIDERATO che le visite guidate sono parte integrante della programmazione didattica e che ogni Istituto Scolastico li organizza e gestisce autonomamente ai sensi della C.M. n. 291/92 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO il programma dell'uscita delle classi 3A Fucini, 3A Mameli e 3A Collodi prevista per il 14/04/2023, presentato dalle maestre referenti;

VISTA la delibera n. 20 del 29/06/2022 con la quale il C.d.I. ha approvato l'uscita in oggetto;

CONSIDERATA l'articolazione della proposta formulata dal Parco Archeologico Didattico del Livelet di Revine Lago (TV) per le classi 3A dei plessi Fucini (22 studenti), Mameli (14 studenti) e Collodi (16 studenti) per una visita guidata e approfondimento teorico + 1 attività di laboratorio (5,5 ore circa) per il giorno 14/04/2023: Laboratorio arte e simbolo per 3A Fucini e Laboratorio Sul filo del Neolitico per 3A Mameli e Collodi;

RITENUTE valide le motivazioni didattiche espresse dalle insegnanti richiedenti l'autorizzazione alla visita didattica;

CONSIDERATO congruo il costo di € 10,00 pro-capite richiesto dal Parco Archeologico Didattico del Livelet di Revine Lago (TV) per la fornitura della visita guidata al Parco e lo svolgimento di un'attività di laboratorio;

CONSIDERATO che è necessario inviare il modulo di prenotazione al Parco per confermare il giorno e le attività prescelte anche se previste per l'anno 2023;

VERIFICATA la regolarità contributiva ai fini INPS e INAIL dell'U.N.P.L.I. COMITATO PROVINCIALE DI TREVISO per la gestione del Parco del Livelet sul sito INAIL, pratica prot. INAIL n. 34042825 del 21/07/2022 (scadenza validità 18/11/2022);

RILEVATO che l'importo della spesa prevista per un totale di 52 alunni paganti, pari ad €. 520,00 esenti IVA, rimane al di sotto della soglia comunitaria e di quello di competenza del Consiglio di Istituto, previsto dall'Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129;

INDIVIDUATA quindi l'U.N.P.L.I. COMITATO PROVINCIALE DI TREVISO per la gestione del Parco del Livelet, quale operatore economico in grado di fornire il servizio oggetto della presente determina;

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4:

- ha espletato, prima del stipula del contratto, la seguente verifica volta ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
- risolverà il contratto stipulato, procedendo in tal caso al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti.

CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria deriverà da contributi privati, versati dalle famiglie degli studenti partecipanti nell'anno 2023 e che l'importo verrà accertato e riscosso con il P.A. 2023;

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui la scuola, una volta acquisiti i dati conclusivi dell'uscita (conferma data prenotazione, numero definitivo partecipanti), si impegna ad acquisire e comunicare al Comitato Provinciale U.N.P.L.I. di Treviso il CIG e tutti gli estremi necessari all'emissione della Fattura Elettronica,

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190,

DETERMINA

Art. 1

Tutto quanto indicato in premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

Si autorizza, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, la procedura di affidamento diretto della fornitura del servizio in oggetto e, per le motivazioni in premessa, l'inoltro del modulo denominato "Contratto di prenotazione attività didattiche 2023", per una visita guidata e approfondimento teorico + 1 attività di laboratorio (5,5 ore circa) per il giorno 14/04/2023, Laboratorio arte e simbolo per 3A Fucini e Laboratorio Sul filo del

Neolitico per 3A Mameli e 3A Collodi, per un **totale complessivo di €. 520,00** (52 studenti), salvo modifiche ed integrazioni, all'operatore economico l'U.N.P.L.I. COMITATO PROVINCIALE DI TREVISO per la gestione del Parco del Livelet, con sede legale in Via Trento n. 2 – 31050 Miane (TV), Cod. Fisc./P.I. 01991210269.

Art. 3

L'importo complessivo presunto oggetto della spesa per l'acquisizione in affidamento diretto di cui all'Art. 2 è determinato in €. 520,00 (Cinquecentoventi/00) IVA esente.
La spesa totale presunta di **€. 520,00 (IVA esente**) sarà imputata, nel Programma Annuale 2023, all'Aggregato di spesa A05 – Visite, Viaggi e Programmi di studio all'estero, Tipo Spesa 03/12/001, che presenterà un'adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria derivante da contributi privati che verseranno le famiglie degli studenti partecipanti nell'anno 2023.

Art. 4

L'incarico della prestazione del servizio di cui all'Art. 2 avrà durata limitata all'uscita prevista: 14/04/2023 e si concluderà con il pagamento della fattura elettronica previa verifica della fornitura richiesta e della regolarità contributiva.

Art. 5

Ai sensi dell'Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale Responsabile Unico del Procedimento e quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018, il Dirigente Scolastico Marco Sinatora.

Art. 6

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco SINATORA
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso l'Istituto comprensivo Ilaria Alpi" ai sensi della normativa vigente